

Allegato "B" al N. 49212/26599 Rep.

STATUTO Fondazione EXODUS Don Antonio Mazzi Ets

Art. 1 - Denominazione

È costituita ai sensi del codice civile e del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/17 (in seguito “CTS”), una fondazione denominata

“FONDAZIONE EXODUS DON ANTONIO MAZZI ETS”

(in seguito “Fondazione”).

La Fondazione assume nella propria denominazione l’acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del CTS a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha durata illimitata e ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera le sedi, in Italia e all’estero, nelle quali saranno svolte le attività oggetto della Fondazione, determinando con propria deliberazione i poteri di ogni responsabile di sede.

Art. 3 - Principi ispiratori

La Fondazione è stata promossa dalla “Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli Istituto Don Calabria” di Verona, per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 4) del presente statuto, in quanto esse nella sostanza e nella forma risultano coerenti allo spirito e alla storia della Congregazione medesima. Don Antonio Mazzi è stato fin dalle origini della Fondazione individuato come il soggetto ideatore e promotore del “Metodo Educativo Exodus”.

La Fondazione è laica e riconosce nell’Opera don Calabria le sue origini.

Per quello che riguarda i principi ispiratori dell’Opera, la Fondazione fa riferimento alle COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE ed in particolare all'articolo 1) dove si richiama la missione speciale dell’Opera ispirata ad alcuni specifici passi evangelici quali l’abbandono alla provvidenza, la fiducia in Dio, la sobrietà, la gratuità, all'articolo 16) dove si invita a non riporre esclusiva la fiducia nelle strutture umane, all'articolo 27) che indica la scelta preferenziale per i poveri ed infine all'articolo 29) che prefigura il campo di azione all'interno delle diverse comunità locali e con la collaborazione con i laici.

Art. 4 - Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutte le attività della Fondazione Exodus sono caratterizzate da un approccio di tipo educativo, partono dal pieno riconoscimento dell'unicità dell'essere umano, dal rispetto della sua vita e sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse positive in esso presenti.

La Fondazione ha lo scopo di far riscoprire ad ogni essere umano la capacità di amare e di essere amato, di aiutare la persona a svilupparsi, ad essere sé stessa, ad avere condizioni di autonomia fisica, psichica, spirituale, economica e sociale.

La Fondazione si identifica, tutela e valorizza il “Metodo Educativo Exodus”, espressione del Carisma fondato sui principi di centralità

dell'approccio educativo in ogni ambito di attività, ricerca personale, appartenenza alla comunità, rispetto della persona, sobrietà, ecologia, prevenzione e comunicazione.

Il "Metodo" è tradotto in un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione che contiene il "Progetto Educativo", la "Carta dei Valori", e il "Piccolo Decalogo dell'Educatore" e ogni altro documento atto a mantenere vivo e attuale il "Metodo" stesso. Scopo della Fondazione è altresì la diffusione ed il miglioramento continuo del "Metodo".

Art. 5 - Oggetto sociale

La Fondazione realizza, direttamente ed indirettamente:

- attività di comunicazione sociale, di formazione, di promozione di programmi con adolescenti e giovani, prevenzione e cura delle tossicodipendenze, delle vittime di violenza e delle forme di grave disagio sulla base di un approccio di tipo educativo;
- progetti di contrasto alla povertà educativa e al disagio sociale e scolastico di adolescenti e loro famiglie;
- servizi di supporto ad altri Enti del Terzo Settore che operano in settori analoghi ed affini.

La Fondazione svolge, pertanto, in via prevalente una o più delle seguenti Attività di Interesse Generale:

* interventi e servizi sociali come individuati all'art. 1, commi 1 e 2, L. 328/2000, e ss. mm. (**ex art 5, c 1, lett a, CTS**) per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, oltre a interventi e prestazioni di cui alla L. 112/16 quali la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;

* prestazioni socio-sanitarie (**ex art 5, c 1, lett c, CTS**), con particolare riferimento agli interventi nelle aree delle dipendenze, siano essi presso strutture residenziali, semiresidenziali o di assistenza non residenziale;

* educazione, istruzione e formazione professionale (**ex art 5, c 1, lett d, CTS**), ai sensi della L. 53/2003 e ss. mm., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa a favore degli utenti delle proprie attività, sia nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali sia attraverso collaborazioni con Istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado;

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative (**ex art 5, c 1, lett i, CTS**) di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre Attività di Interesse Generale di cui al presente articolo, mediante la realizzazione di interventi educativi;

* formazione extra-scolastica (**ex art 5, c 1, lett l, CTS**) finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, operando in collaborazione con le scuole al fine di migliorare l'offerta formativa ed i processi educativi;

* servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore quali:

- servizi consulenziali, di progettazione, supporto, analisi e sviluppo in tutte le aree di attività di cui al presente articolo;

- servizi di supporto per le funzioni di ufficio, servizi amministrativi,

- servizi di logistica;

- servizi di informazione e comunicazione anche in ambito editoriale;

operando direttamente o indirettamente ed anche agendo da General Contractor a favore delle organizzazioni appartenenti alla propria rete;

- * servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. 112/17 (**ex art 5, c 1, lett p, CTS**);

- * alloggio sociale ed attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, con particolare riferimento agli utenti dei servizi terapeutici posti in essere dalla Fondazione (**ex art 5, c 1, lett q, CTS**);

- * accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (**ex art 5, c 1, lett r, CTS**), operando affinché le persone titolari di protezione internazionale, i richiedenti asilo ed ogni persona migrante in situazione di bisogno possa accedere ai servizi ed alle attività di interesse generale poste in essere dalla Fondazione;

- * beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (**ex art 5, c 1, lett u, CTS**);

- * riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**ex art 5, c 1, lett z, CTS**).

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale di cui all'art. 6 del CTS. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, sia in via occasionale che continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico secondo le regolamentazioni tempo su tempo emanate dalle autorità competenti.

La Fondazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'articolo precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'ente.

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a

qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione potrà collaborare nelle forme più opportune con enti pubblici e/o privati, anche internazionali, accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio di Fondazione è costituito:

- dal fondo indisponibile pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) liquido ed esigibile;
- dalle somme conferite a titolo di liberalità espressamente destinate ad incrementare il patrimonio e dalle singole e successive erogazioni;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati, persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione disporrà di destinare ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Il patrimonio della Fondazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

Art. 7 - Entrate

La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 6;
- le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- i contributi di enti pubblici, anche per attività in regime di convenzionamento;
- i contributi di istituzioni ed entità nazionali e sovranazionali;
- ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio;
- le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 5, anche di natura commerciale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - Organi

Gli Organi Statutari della Fondazione sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Direttore Generale (se nominato)
- Tavolo
- Comitato degli enti
- Organo di Controllo.

Nel Consiglio di Amministrazione le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero tra 5 e 9 membri, che restano in carica per 4 esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina, e sono rinnovabili.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata da Don Antonio Mazzi, finché lo stesso sarà Presidente della Fondazione.

Successivamente, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà come segue:

- due membri nominati dal Tavolo;
- due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- un membro nominato dal Comitato degli enti.

Qualora il Tavolo o il Comitato degli Enti non esercitino la facoltà di cui sopra, la nomina dei Consiglieri mancanti è fatta dal Consiglio di Amministrazione che, in tal caso, può deliberare la riduzione del numero dei Consiglieri fino a 5 (cinque).

4. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, la sostituzione degli stessi sarà fatta dall'organo che aveva inizialmente provveduto alla nomina del membro cessato. Il sostituto così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri.

5. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente deliberi che il numero complessivo dei suoi membri sia superiore a 5, pur nel limite di cui al precedente primo comma, i nuovi membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Tavolo che deve essere reso entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione del Consiglio di Amministrazione. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la nomina si intende validamente deliberata.

6. Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli indirizzi generali per le attività di Fondazione;
- approva i regolamenti interni;

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice presidente sentito il parere del Tavolo;
- nomina i componenti dell'Organo di Controllo;
- nomina il Direttore Generale;
- tutela in ogni sede la denominazione “«Exodus»», e “don Mazzi”, /”don Antonio Mazzi” e le altre denominazioni tempo su tempo adottate e/o registrate, i connessi segni distintivi ed il “Metodo Educativo Exodus”;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e l'eventuale bilancio preventivo;
- approva le modifiche statutarie; in relazione alle modifiche statutarie relative alle finalità, alle attività di interesse generale e alle attribuzioni del Tavolo, esse possono essere deliberate solo una volta acquisita delibera formale di approvazione del Tavolo;
- delibera in merito all'ammissione delle organizzazioni al Comitato degli Enti, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, e delibera altresì l'eventuale revoca della loro partecipazione in caso di venir meno dei medesimi requisiti o di comportamenti contrari ai principi, ai regolamenti o al Carisma della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che sia opportuno o necessario.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.

8. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, dovrà essere inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno 5 giorni prima della riunione, 3 giorni in caso di urgenza, al recapito comunicato a Fondazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

9. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo, per assumere la deliberazione di cui all'art.42 bis Cod. Civ. e per deliberare lo scioglimento della fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

11. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, da riportare in apposito libro.

12. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

13. Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in attuazione e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal presente Statuto e dal “Metodo Progetto Educativo di Exodus”; formula i programmi della Fondazione e ne cura la realizzazione. Per lo svolgimento di queste funzioni può nominare un Direttore Generale.

14. In particolare, sono di sua esclusiva competenza:

- predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il progetto di bilancio consuntivo ed il progetto di bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno;

- predisporre l'eventuale bilancio preventivo;

- accettare, ove necessario, i contributi, le donazioni e i lasciti testamentari, nonché le alienazioni e gli acquisti dei beni mobili e immobili;

In merito ai beni mobili di valore inferiore a 50.000,00 euro il Consiglio di Amministrazione può delegare un componente del Consiglio, il Direttore Generale o un procuratore a provvedere alla loro alienazione.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare proprie funzioni o singoli adempimenti a singoli consiglieri determinandone i limiti.

Art. 10 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio interno, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Tavolo, che deve essere reso entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione del Consiglio. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la nomina si intende validamente deliberata.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività della Fondazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- presiede il Comitato degli Enti;

- esercita la vigilanza sul rispetto del regolamento interno;

- firma gli atti e ne può delegare la firma.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente, senza necessità di ulteriore accertamento o dichiarazione.

Art. 11 Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione ne determina i poteri nel rispetto del presente statuto; in particolare egli:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;

- cura l'attuazione delle delibere e delle direttive degli organi societari agendo per conto del Consiglio di Amministrazione nel limite dei poteri conferitigli;

- sovrintende all'organizzazione e al funzionamento di tutte le strutture dell'ente, coordinando le attività e curando l'esecuzione dei programmi approvati;

- svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale, ivi comprese le assunzioni, la determinazione delle retribuzioni, le decisioni in merito alla valutazione ed agli avanzamenti di carriera, la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

- nei limiti fissati dall'Organo Amministrativo Consiglio di Amministrazione provvede alla spesa di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione dei beni immobili;
- nel rispetto delle direttive impartite dagli organi societari firma gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Fondazione ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni e i mandati;
- è responsabile della gestione ordinaria della Fondazione;
- promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
- provvede a conferire incarichi professionali;
- propone il piano annuale delle attività e i relativi bilanci preventivi e consuntivi;
- compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a successioni o lasciti devoluti a favore della Fondazione.

Il Direttore Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Art. 12 - Tavolo

Il Tavolo, composto da un minimo di 3 componenti fino ad un massimo di 9, è l'organo preposto alla salvaguardia dello spirito e dei valori fondativi della Fondazione. Esso ha il compito di vigilare sulla coerenza tra le attività dell'ente e i suoi principi ispiratori, e di proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso cui tradurre operativamente i canoni fondativi della Fondazione nelle attività concrete.

Compongono il Tavolo le persone indicate da don Antonio Mazzi fintantoché lo stesso ricopre la carica di Presidente. Successivamente la nomina di nuovi membri viene deliberata dal Tavolo uscente a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza dei componenti a partire dalla terza.

Il Tavolo resta in carica per 4 esercizi e si rinnova a metà del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Tavolo è convocato dal Coordinatore, nominato alla prima riunione, almeno una volta all'anno o su richiesta motivata di almeno un terzo più uno dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La cessazione dalla carica di componente del Tavolo avviene per decesso, dimissioni ovvero per deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi degli altri componenti (con esclusione del soggetto interessato), in caso di comportamenti ritenuti indegni o contrari ai canoni fondativi della Fondazione.

La partecipazione al Tavolo è incompatibile con la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e con la figura di Direttore Generale.

Art. 13 - Comitato degli Enti

Il Comitato degli Enti svolge una funzione consultiva, contribuendo in termini propositivi all'elaborazione delle linee di indirizzo e delle politiche prospettiche della Fondazione, con particolare riferimento alla sua visione strategica e alla coerenza con le finalità istituzionali.

Le indicazioni fornite dal Comitato non hanno carattere vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato degli Enti si riunisce, tra l'altro, al fine di individuare e proporre

al Consiglio di Amministrazione un candidato alla carica di consigliere. Fanno parte del Comitato degli Enti le organizzazioni che, riconoscendosi nel Carisma e nel “Metodo Educativo Exodus”, abbiano sottoscritto un formale atto di adesione (Patto) alla Fondazione e si impegnino a rispettarne le direttive e i regolamenti. L’adesione è subordinata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni ente è rappresentato nel Comitato dal legale rappresentante o da persona delegata dall’Organo di Amministrazione dell’ente stesso. Il Comitato può nominare al proprio interno un Coordinatore.

L’ente, in qualità di membro del Comitato, può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, sentito il Tavolo, in caso di violazione grave o reiterata degli obblighi assunti, ovvero per comportamenti contrari ai principi ispiratori della Fondazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all’anno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al Comitato degli Enti e al Tavolo di cui al precedente articolo non si applicano gli articoli 24, c 6 e 25, c 3 del CTS.

Art. 14 – Organo di Controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell’Organo di Controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Organo di Controllo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, l’Organo di Controllo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 31 del CTS, il Consiglio di Amministrazione nomina un Collegio dei revisori legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, che dura in carica tre

anni; i suoi membri sono rieleggibili.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione incaricare del controllo contabile e della revisione legale dei conti l'Organo di Controllo.

Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, direttamente oppure per mano del Direttore Generale, predispone annualmente il bilancio d'esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Al progetto di bilancio devono essere allegati la relazione dell'organo di controllo ed eventualmente del soggetto incaricato della revisione legale.

Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio di Amministrazione predispone unitamente al bilancio d'esercizio il bilancio sociale da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione congiuntamente allo stesso.

Art. 17 - Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro verbali del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso;
- libro verbali dell'Organo di controllo (ove costituito in forma collegiale), tenuto a cura dello stesso;
- libro verbali
- libro registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione
- libro del Tavolo, tenuto a cura del medesimo organo
- libro del Comitato degli Enti, tenuto a cura del medesimo organo

Art. 18 - Modifiche statutarie e scioglimento della Fondazione

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo e per deliberare lo scioglimento della fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione sentito il parere obbligatorio e vincolante del Tavolo, che deve essere reso entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione del Consiglio di Amministrazione. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Consiglio di Amministrazione delibera con il quorum richiamato.

Lo scioglimento della Fondazione può avvenire per una delle ragioni indicate dalla legge. Il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, dedotte le spese e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione si applicano le disposizioni del CTS e del codice civile.

F.to don ANTONIO MAZZI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale